



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 983 DEL 24/11/2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  
AFFIDAMENTO CON LOPERATORE ECONOMICO CBF SERVIZI DEL SERVIZIO DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2026 AI SENSI DEL  
D.LGS. 81/2008 CIG B9232EEF92**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

#### SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.  
B) AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE ECONOMICO CBF SERVIZI DEL SERVIZIO  
DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2026 AI SENSI  
DEL D.LGS. 81/2008 CIG B9232EEF92**

#### Il DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

**Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l’anno 2025;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito al dott. Michele Lamanna l’incarico ad interim di Dirigente Dipartimento Affari Generali fino alla data di presa servizio del Dirigente affari generali che sarà assunto a seguito dell’espletamento delle procedure necessarie

**Visto** il provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01/07/2025 con il quale Il Dirigente ha attribuito al dott. Cristiano De Angelis l’incarico di Responsabile del Servizio Risorse Umane tratt. Giuridico ai sensi dell’art 16 comma 2 lett.a del CCNL 16.11.2022 fino al 31/12/2025

**Richiamati**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- il d. lgs. n. 165/2001 con particolare riguardo all’articolo 4, comma 2
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici - cdc)
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**Considerato** che

- il d. lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii., contempla la figura del medico competente per la partecipazione alla programmazione di tutte le attività di tutela e sicurezza, nonché per tutto quanto attiene la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente avente capacità e requisiti professionali di cui all'art. 25 del citato Decreto;
- risulta necessario procedere ad affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente che risulta scaduto;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

**Considerato** che con determina dirigenziale n. 1181 del 16/12/2024 è stato disposto l'affidamento della funzione di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 e sorveglianza sanitaria per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025- CIG B4D0625F1B alla Società CBF Servizi srl

**Tenuto conto che** il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ex D.lgs. 81/2008 per il Comune di Monterotondo risulta in scadenza il 31/12/2025;

**Attesa** la necessità di affidare l'incarico di "medico competente per la sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro" a professionisti esterni con maturata esperienza nel settore;

**Considerato** che la mancata nomina del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro, secondo le previsioni, i casi e gli obblighi previsti dell'art. 18 con i relativi adempimenti, espone quest'ultimo alle sanzioni anche di natura penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro - Art. 55, co. 5, lett. d);

**Considerato**, l'obbligo di nominare un medico specialista, in possesso dei necessari requisiti di legge secondo quanto previsto dall'art. 28 e dall'art. 29 D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per lo svolgimento della attività di "medico competente", comprendente i controlli della salute e sicurezza, dell'igiene sui luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria del personale dipendente di questo Ente secondo quanto previsto dall'art. 41;

**Considerato**, altresì, che sono assenti all'interno di questo Ente professionalità in grado di assicurare tale attività;

**Vista** la relativa indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi finalizzati all'affidamento diretto dei servizi di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del d. lgs. 81/2008, per i lavoratori del Comune di Monterotondo con la quale sono stati contattati i seguenti Operatori: Laboratorio Clinico Nomentano s.r.l., SYNLAB Italia, CBF Servizi S.r.l.

**Dato Atto** che alla scadenza dei termini previsti dalla citata indagine esplorativa è pervenuta solo l'offerta della società **CBF Servizi srl** – Partita IVA e cod. Fiscale 01073610576 – Sede Legale in Via Luigi Angelini n. 5/a – 02044 Forano (RI), per la somma di **€ 7.500,00** (Iva esente), giusta pec prot. n. 62140 del 31 ottobre 2025;

**Ritenuto** che il compenso richiesto debba ritenersi congruo e conveniente, rispetto al valore di mercato del servizio offerto, e che la prosecuzione dell'incarico a tali condizioni rappresenti la soluzione più efficiente ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione

**Visto** l'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) a tenore del quale il Ministero dell'Economia, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

**Ricordato** che la normativa di riferimento (art. 1, comma 449, della Legge 296/2006) non impone comunque alcun obbligo per gli enti locali di aderire alle convenzioni CONSIP;

**Atteso che**

- l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 che dispone che i comuni sono tenuti per affidamento di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a procedere mediante ricorso all'acquisto

“tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;

- l’articolo 7 del DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 stabilisce l’obbligo degli Enti Locali di utilizzare il Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro a pena di nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’Art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012;
- per quanto riguarda l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- si provvederà altresì a tutti gli obblighi di legge relativi a pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.;

**Visto**

- l’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs., n. 36 del 31 marzo 2023 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici che prevede *“che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- il Vademecum Anac del 30 luglio 2024 sull’affidamento diretto secondo il quale la disposizione normativa contenuta nell’ art.50 del D.lgs comma 2 lett.a e lett. b) conferma il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato e la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi nonché la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente);
- il parere MIT N.2577/2024 secondo il quale “la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività e si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del d.lgs. 36/2023;
- l’art.49, co.6 del d.lgs 36/2023 ai sensi del quale *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”*

**Richiamato** l’art.49 del delD.Lgs. n. 36/2023 il quale vieta l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.

**Rilevato che:**

- la motivazione circa l’affidamento all’attuale operatore economico Società CBF Servizi srl deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4, al paragrafo 3.6. specifica le condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce che:
  - a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;
  - b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
  - c) la motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

**Valutato:**

- l'idoneità dell'appaltatore a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso dalla stazione appaltante, valutato anche sulla base di precedenti esperienze con lo stesso, nelle quali si è dimostrata l'elevata professionalità e affidabilità;
- che per la natura "medica" dell'incarico anche la conoscenza dei pazienti può giocare un ruolo fondamentale per il migliore svolgimento della prestazione;
- che le stazioni appaltanti devono tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;
- che il prezzo offerto dalla ditta è congruo ed in linea con i prezzi di mercato attuali per la tipologia di prestazione richiesta, anche sulla base di un'indagine di mercato svolta dal sottoscritto Responsabile del Servizio mediante l'analisi di affidamenti simili da parte di altri enti;

**Considerato** che ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Amministrazione, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, e la puntuamente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali effettuata sulla base della Valutazione dei Rischi e del protocollo di Sorveglianza Sanitaria intrapresa proficuamente in questi anni dalla Società CBF Servizi srl, ha notevolmente incrementato il patrimonio conoscitivo sanitario dei dipendenti comunali, dalla quale discende la necessità di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa attuando l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, a prevenire l'insorgenza di malattie professionali attraverso i provvedimenti adottati dal Medico Competente, le visite mediche, le indagini specialistiche e di laboratorio, le informazioni sanitarie che consentono al Medico Competente della CBF di adottare tempestivamente anche grazie alla pregressa pluriennale esperienza nel Comune di Monterotondo, garantendo così la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento

**Ritenuto** che, al fine di assicurare la necessaria continuità nella copertura del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di Medico Competente per il personale per la massima tutela dei lavoratori sia necessario confermare alla suddetto Società CBF Servizi srl, dotato di ampia professionalità idonea alla copertura del servizio;

**Rilevato**, inoltre, che l'opportunità di procedere con l'affidamento del servizio del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di Medico Competente, per un'ulteriore annualità, all'attuale operatore economico, oltre a fondarsi sui principi di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, cristallizzati nell'art. 1 della Legge 241/1990, trova ulteriore giustificazione nell'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione della positiva verifica della qualità della prestazione resa e della puntuale esecuzione del precedente incarico, volendo assicurare continuità tecnica e operativa in un ambito particolarmente sensibile quale quello della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Tenuto Conto** che tra i "principi generali" contenuti nella Parte I, Titolo I del nuovo Codice rientra in particolare, il **Principio di risultato**, esplicitato all'art.1 del Decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36 ai sensi del quale:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

*2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

*3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

*4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto*

**Considerato** che l'importo contenuto dell'affidamento per un anno (€ 7.500,00 esente Iva) va posto quindi in relazione con l'applicazione dell'art.1 comma 3 del Decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36 ai sensi del quale il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità

**Stimato** che l'importo della fornitura rientra nell'ambito della procedura di affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da realizzare anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Atteso**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo ridotto valore, assai inferiore alla soglia comunitaria;

**Dato Atto** che per adempiere all'obbligo di utilizzo del mercato elettronico di cui all'art. 1, comma 450 della L. 296/06 (L.F. 2007), sopra citato, l'amministrazione dell'Ente deve pertanto fare ricorso alla piattaforma degli acquisti per le pubbliche Amministrazioni messa a disposizione da CONSIP - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione - MEPA

**Dato Atto** che è stata avviata una procedura di Trattativa Diretta RDO n. 5800215 sul MePA con l'operatore economico CBF Servizi per la copertura del servizio di "Assunzione incarico Medico Competente e svolgimento dell'attività compresa la effettuazione della sorveglianza sanitaria D.lgs 81/2008", relativamente al periodo 1/01/2026 – 31/12/2026 per un importo complessivo al costo di **€ 7.500,00 esente Iva**;

**Dato Atto**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto, per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine è quello di garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori che prestano servizio presso l'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 09.04.2008 n° 81;
- oggetto del servizio è l'affidamento servizi di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del d. lgs. 81/2008 del Comune di Monterotondo con l'espletamento delle relative prestazioni professionali, per l'anno 2026;
- importo del contratto: € 7.500,00 esente Iva;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la stipula del contratto sarà perfezionata con la stipula del contratto sulla piattaforma MePa
- la scelta del contraente, considerato l'importo e la particolarità del servizio, in ossequio al principio del risultato previsto all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1), lett. b) del D.lgs. 36/2023, da effettuarsi tramite Trattativa Diretta RDO sul mercato elettronico MEPA di CONSIP S.p.A.;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal D. Lgs. n. 81/2008, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica pubblica;

**Visto il CIG B9232EEF92**

**Dato atto** che l'operatore economico ha fatto pervenire il Modello di Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto con nota pec prot. n. 62140 del 31 ottobre 2025

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 non viene richiesta all'affidatario la cauzione definitiva, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, in considerazione

dell'esiguità del valore della prestazione, del prezzo offerto e delle pregresse esperienze positive nei precedenti affidamenti

**Ritenuto** quindi di procedere all'affidamento diretto servizi di sorveglianza sanitaria e medico competente per l'anno 2026 alla società CBF Servizi srl ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) de Id.lgs 36/2023 per l'importo di Euro € 7.500,00 esente Iva;

**Dato Atto** che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui alla Parte I – Titolo I del D.Lgs. n. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato (art.1), della fiducia (art.2), dell'accesso al mercato (art.3), di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5);

**Verificato** che non sussistono in capo al RUP e al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del PIAO sezione anticorruzione e trasparenza vigente;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art 6 bis l 241/90 e l'art 16 del D. Lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## DETERMINA

- 1. Di dichiarare** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990;
- 2. Di procedere** all'affidamento diretto dei servizi di sorveglianza sanitaria e medico competente ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per l'anno **2026**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, a favore della **ditta CBF Servizi srl** – Partita IVA e cod. Fiscale 01073610576 – Sede Legale in Via Luigi Angelini n. 5/a – 02044 Forano (RI), per la somma di **€ 7.500,00 IVA esente** nel Comune di Monterotondo;
- 3. Di Dare Atto** che, sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto, per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - il fine è quello di garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori che prestano servizio presso l'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 09.04.2008 n° 81;
  - oggetto del servizio è l'affidamento servizi di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del d. lgs. 81/2008 del Comune di Monterotondo con l'espletamento delle relative prestazioni professionali, per l'anno 2026;
  - importo del contratto: € 7.500,00 esente Iva;
  - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la stipula del contratto sarà perfezionata con la stipula del contratto sulla piattaforma MePa
  - la scelta del contraente, considerato l'importo e la particolarità del servizio, in ossequio al principio del risultato previsto all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1), lett. b) del D.lgs. 36/2023, da effettuarsi tramite Trattativa Diretta RDO sul mercato elettronico MEPA di CONSIP S.p.A.;
  - le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal D. Lgs. n. 81/2008, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica pubblica;
- 4. Di impegnare la spesa di € 7.500,00 (IVA esente)**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per far fronte ai costi contrattuali a carico dell'Amministrazione comunale e relativi all'affidamento per l'anno **2026** alla **ditta CBF Servizi** del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008, imputandola al capitolo di spesa di seguito secondo quanto riportato nella tabella che segue, **Codice gestionale SIOPE 1.03.02.04.999, CIG B9232EEF92**

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP /	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'	Fornitore
-----------------------	----------------------------------	---------	------------------------------	-----------

	D. lgs. 118/2011			FPV				
						2025	2026	
54100 Codice SIOPE U.1.03.02.04.999	Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CP				CBF Servizi srl
	Programma	2	Segreteria generale				€ 7.500,00	
	Titolo	1	Spese correnti					
	Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
5. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. **Di accertare** che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane dott. Michele Lamanna;
5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Responsabile di EQ del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), dott. Cristiano De Angelis;
6. **di Attestare** che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto:
  - a) è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell'ordinamento, garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa e rispetta i principi di buona;
  - b) è coerente e collegata con gli obiettivi dell'Ente e con il Valore Pubblico.
4. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento e del Dirigente;
5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art.28 del d.lgs 36/2023 le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto.
6. **Di pubblicare** la presente determinazione:
  - all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell'art.28 co. 3 del d.lgs.36/2023;
  - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti ->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
7. **Di Dare atto** che ai sensi dell'art. 120, del Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 e dell'art.209 del D.Lg.vo36/2023, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 gg. con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1196 del 18/11/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE**  
**DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**  
**Michele Lamanna**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005  
da:

LAMANNA MICHELE in data 18/11/2025



**Visti**

COMUNE DI MONTEROTONDO

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2025 / 1196**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE ECONOMICO CBF SERVIZI DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2026 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 CIG B9232EEF92**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

— Visto Contabile —

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 24/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/11/2025